DISCIPLINA TEMPORANEA DEI CORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO E PROVVEDIMENTI URGENTI A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 2

Disposizione relativa agli agenti ausiliari

Al termine del secondo anno di servizio, il personale indicato al nono comma dell'articolo 47 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della pena pecuniaria, puo' essere ammesso nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza di un corso della durata di quattro mesi, durante il quale e' sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedono particolare qualificazione.

Versione in vigore dal 18 aprile 1987, non più in vigore dal 17 giugno 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Estremi	Decreto-legge 16 aprile 1987, n. 146
Capo	I — Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della polizia di stato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-temporanea-dei-corsi-per-l-accesso-ai-ruoli-della-polizia/art-2-disposizione-relativa-agli-agenti-ausiliari/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it